

ANTIRICICLAGGIO

GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

Dott. Luciano De Angelis

VERIFICA DELLA CLIENTELA APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI

- Dottori commercialisti ed esperti contabili e Consulenti del lavoro
- Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attività in materia di contabilità e tributi (CED)
- Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e Patronati
- Revisori Contabili
- Avvocati e Notai
- Costituzione, gestione e amm/ne, enti, società e trust
- Prestatori di servizi relativi a società e Trust

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

**Quando
scattano
(art. 16)**

1. Se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di **valore pari o superiore a 15.000 Euro**

(segue)

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Quando scattano (art. 16)

2. Se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la **trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro.** Ciò indipendentemente dal fatto che tali azioni siano eseguite con **operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata**

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

**Quando
scattano
(art. 16)**

3. Tutte le volte che la prestazione risulta
di valore indeterminato o indeterminabile

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Quando scattano (art. 16

4. Se vi è un **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**

(indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile)

5. Se vi siano **dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente**

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 12 DLgs. 231/2007)

**Ante DLgs. 151/2009
(Fino al 3.11.2009)**

In relazione allo svolgimento
della mera attività di
**redazione e/o trasmissione
della dichiarazione dei
redditi;**

**Post DLgs.151/2009
(dal 4.11.2009)**

Il concetto di attività di
redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni dei redditi va
inteso estensivamente nel
senso di **redazione e
trasmissione delle
dichiarazioni derivanti dagli
obblighi fiscali**

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER I CDL

**Dal 29.12.2007
al DLgs. 151/2009
(Fino al 3.11.2009)**

Gli obblighi di cui al Titolo II,
Capo I e II, non sussistono in
relazione agli adempimenti
in materia di
amministrazione del
personale **di cui all'art. 2
co. 1** L. 11.1.1979 n.12.

**Post DLgs.151/2009
(dal 4.11.2009)**

Gli obblighi di cui al Titolo II,
Capo I e II, non sussistono in
relazione agli adempimenti
in materia di
amministrazione del
personale **di cui alla L.
11.1.1979 n.12.**

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER I CDL

(chiarimenti MEF 12.6.2008)


**Negli adempimenti
in materia
di amministrazione
del personale**

- Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare **le attività in materia giuslavoristica** vengono esclusi **dall'obbligo della verifica della clientela e dalla registrazione**, per tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti **relativamente all'amministrazione del personale** (svolti da ogni tipologia di professionisti)

In pratica, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie **non è richiesta alcuna verifica per il professionista in capo al datore di lavoro.**


ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO

Gli adempimenti in tema di amministrazione del personale sono esclusi (art.12,co.3 DLgs. 231/2007):



- dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
- dagli obblighi di registrazione in archivio

Attenzione



Restano **obbligatorie:**


- la **segnalazione di operazioni sospette**
- la **comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti**

POTERE D'INDAGINE

NOTARIATO

Una normale attività istruttoria deve essere ravvisata in:

- colloquio col cliente
- acquisizione di documenti presso pubblici registri
- la richiesta di esibizione di atti e documenti al cliente



È da escludersi che si possa pretendere in modo autoritario la produzione di scritture e documenti, o la convocazione di altri soggetti in qualche modo legati al cliente per procedere ad interrogatori formali.

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

- Ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela **non rilevano le mere consulenze prestate dal professionista.**
- Le linee Guida CNDCEC (e l'art. 1 lett. I) DLgs. 231/2007) precisano che la consulenza aziendale e contrattuale è oggetto di adeguata verifica solo nel caso di “**attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria** ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale”.


LE LINEE GUIDA CNDCEC

Attenzione

FASI dell'adeguata verifica

1. individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse)
2. individuazione del titolare effettivo
3. applicazione dell'approccio basato sul rischio
4. scelta della tipologia di verifica richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata)
5. istituzione del fascicolo della clientela
6. controllo costante sul cliente

L'IDENTIFICAZIONE È OBBLIGATORIA



All'atto dell'instaurazione del rapporto professionale in relazione a **prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro**. L'obbligo sussiste anche in caso di operazioni frazionate o con valore indeterminato o indeterminabile.

MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

*“L'identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal libero professionista, dal CED o da un collaboratore in presenza del cliente, mediante un documento di identità non scaduto: **prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione o l'operazione.***


(art. 19 DLgs. 231/2007)

DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE


Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato tecnico “sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del DPR 28.12.2000 n. 445”.

- carta d'identità
- passaporto
- patente di guida
- patente nautica
- libretto di pensione
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- porto d'armi
- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato
- permesso di soggiorno (*in via residuale*)

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19)



Consiste



- ***nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente***
- ***nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per l'operazione da svolgere***
- ***nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto o dei soggetti rappresentanti l'ente***

CONTENUTO DELL'IDENTIFICAZIONE

per le persone fisiche

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- indirizzo della residenza o del domicilio
- codice fiscale
- estremi del documento di identificazione

CONTENUTO DELL'IDENTIFICAZIONE

Per soggetti diversi dalle persone fisiche

- denominazione
- sede legale
- codice fiscale o partita IVA

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

**In base all’art.1 lett. u) DLgs. 231/2007
e all’art.1 co. 2 Allegato Tecnico**

Il titolare effettivo è rappresentato:

- dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;

nel caso di entità giuridica

- dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza
 - a) possiedono o controllano tale entità
 - b) ne risultano beneficiari

secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

In caso di società (all. tecnico, art. 2)

1. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica**, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;


COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

- b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:**
- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di una entità giuridica.

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

Chiarimento CNDCEC linee guida 2011

Le linee guida puntualizzano che in presenza di **soggetto titolare di una quota superiore al 50%** del capitale della società, anche se un secondo soggetto abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale della medesima, **il titolare effettivo dovrà essere ricercato esclusivamente con riferimento al primo**

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

**I dati devono essere forniti per iscritto
dal rappresentante legale**



**In relazione alle modifiche
degli art. 36 e 38 del DLgs.
231/2007**

**Gli obblighi di registrazione e
conservazione riguarderanno
anche il titolare effettivo**

Attenzione

Risposta MEF 20/5/2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCEC


**Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel fascicolo
del cliente *poiché mancano le disposizioni attuative dell'art. 38 co.7***

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO


<p style="text-align: center;">Con riferimento al cliente (art. 20)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. natura giuridica 2. prevalente attività svolta 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte
---	--

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: CLIENTE

Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione)



La procedura



Si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.



emerge un punteggio complessivo, che indica il **livello di rischio connesso al cliente**

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Con riferimento
all'operazione
rapporto
continuativo
o prestazione
professionale
(art. 20)**

- tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere
- modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- ammontare


CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Con riferimento
all'operazione
rapporto
continuativo
o prestazione
professionale
(art. 20)**


- frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente
- area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: OPERAZIONE

Si considerano gli elementi relativi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione)



La procedura



Si assegna a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.



emerge un punteggio complessivo, che indica il **livello di rischio connesso all'operazione**


PUNTEGGIO

Attenzione

- Dalla **valutazione congiunta dei due punteggi** (CLIENTE e OPERAZIONE) emerge **un unico indice, espressione del rischio** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo *ex art. 20 DLgs. 231/2007*




L'approccio basato sul rischio




La procedura

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio
<i>a.1. Natura giuridica</i>	
Ditta individuale	
Associazione professionale	
Società di persone	
Società di capitali	
Trust	
Società fiduciaria	
Altro	
<i>Totale a.1.</i>	



<i>a.2. Prevalente attività svolta</i>	
Operazioni "normali"	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni "anomale"	
<i>Totale a.2.</i>	
<i>a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione</i>	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)	
<i>Totale a.3.</i>	
<i>a.4. Area geografica di residenza</i>	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore	
<i>Totale a.4.</i>	
TOTALE PUNTEGGIO (A)	

L'approccio basato sul rischio



La procedura

B. Aspetti connessi all'operazione	Livello di rischio
------------------------------------	--------------------

b.1. Tipologia


Ordinaria	
Straordinaria	

b.2. Modalità di svolgimento

Con banche	
Tra soggetti privati	

b.3. Ammontare

Basso	
Medio	
Alto	



b.4. Frequenza e durata

Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	

b.5. Ragionevolezza

Congrua	
Non congrua	

b.6. Area geografica di destinazione

Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore	

TOTALE PUNTEGGIO (B)

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
Totale punteggio A	
Totale punteggio B	
TOTALE COMPLESSIVO (C)	

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

A. Aspetti connessi al cliente

	Minimo	Massimo
1	1	5
2	1	5
3	1	5
4	1	5
Totale A	4	20

Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12
medio da 13 a 16
alto da 17 a 20

(segue)

B. Aspetti connessi all'operazione

	Minimo	Massimo
1	1	5
2	1	5
3	1	5
4	1	5
5	1	5
6	1	5
Totale B	6	30

Rischio legato all'operazione:

basso da 6 a 18

medio da 19 a 24

alto da 25 a 30

Valutazione finale (A+B)

Totale (A+B)	10	50
---------------------	-----------	-----------

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

Rischio di riciclaggio / finanziamento del terrorismo	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO (da 10 a 30)	<p>Il professionista assolve l'obbligo di adeguata verifica secondo <u>modalità ordinarie</u> (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare un <u>controllo costante</u>, ossia deve:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto,▪ verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che ha del cliente, delle attività e del suo profilo di rischio, avendo riguardo all'origine dei fondi,▪ aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. <p>Per gli obblighi di adeguata verifica con modalità <u>semplificate</u> il professionista è esonero dall'effettuare il controllo costante.</p>

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
MEDIO (da 30 a 40)	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto,▪ verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi,▪ aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.


VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
ALTO (da 40 a 50)	<ul style="list-style-type: none">Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti)

CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO

Attenzione

Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la **tenuta della contabilità**, per il calcolo del livello di rischio, il professionista dovrà provvedere:



Unicamente alla compilazione della tabella “A” relativa al cliente

con il calcolo del relativo punteggio rischio e non della tabella “B” relativa all’operazione:

IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE APPROCCIO DINAMICO

Attenzione

- **Aggiornamento dell'indice unico** che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
 - a) Modifica del punteggio in relazione **all'evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente**
 - b) Ogni **operazione successiva** deve essere oggetto di specifica **nuova valutazione**, rinnovando il livello di rischio.

Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell'evoluzione della **valutazione del rischio compiuta in modo dinamico.**

ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO

- Una società calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un professionista per curare l'acquisto di altra società dello stesso settore a Latina
- Le società sono snc con soci persone fisiche di storica conoscenza per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote al 50%, entrambi amministratori
- I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e un'altra a saldo all'atto di cessione
- Il prezzo di acquisto è congruo al valore di mercato



ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO

ESEMPIO: TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE

a.1 Natura giuridica	2	Struttura a basso profilo di rischio poiché la snc è già cliente dello studio e si ha buona conoscenza dei soci persone fisiche
a.2 Prevalente attività svolta	3	Settore con medio profilo di rischio poiché vi sono operazioni con mercati esteri ma basse transazioni in contanti ed i pagamenti avvengono usualmente tramite bonifico e assegno
a.3 Comportamento tenuto	2	Comportamento a basso rischio poiché cliente collaborativo che procura tutte le informazioni richieste
a.4 Area geografica di residenza	2	Zona a basso rischio poiché operazione localizzata in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO	9	

ESEMPIO: TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE

b.1 Tipologia	2	basso profilo di rischio poiché la società attua un'operazione straordinaria verso un'azienda con dimensioni pari alla metà delle proprie
b.2 Modalità di svolgimento	2	basso profilo di rischio poiché i pagamenti avvengono tramite bonifico
b.3 Ammontare	3	Profilo di medio rischio poiché il prezzo di cessione è pari al doppio del fatturato dell'azienda acquistata ed il valore è piuttosto elevato
b.4 Frequenza e durata	2	basso rischio poiché il cliente è solo occasionale
b.5 Ragionevolezza	2	basso rischio poiché il settore dell'azienda acquistata è lo stesso del cliente e l'investimento è compatibile con il reddito dell'acquirente
b.6 Area geografica	2	basso rischio poiché operazione localizzata in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio
TOTALE PUNTEGGIO	13	

ESEMPIO:
TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI
RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

TOTALE PUNTEGGIO A	9	Rischiosità del cliente
TOTALE PUNTEGGIO B	13	Rischiosità dell'operazione
TOTALE PUNTEGGIO complessivo C	22	BASSO RISCHIO

TRE LIVELLI DI VERIFICA

1. **Ordinaria adeguata** verifica della clientela, art. 16;
2. **Obblighi semplificati** di adeguata verifica della clientela, art. 25;
3. **Obblighi rafforzati** di adeguata verifica della clientela, art. 28;

OBBLIGHI SEMPLIFICATI E RAFFORZATI

1. **Obblighi semplificati** di adeguata verifica sono previsti **nel caso di basso rischio**
2. **In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo** e, comunque nei casi di cliente non presente, o che intrattenga operazioni, rapporti continuativi o professionali con persone politicamente esposte **si adottano gli obblighi rafforzati**

L'ADEGUATA VERIFICA "SEMPLIFICATA"


Possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 25)

a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario, **società o altro organismo finanziario i cui strumenti finanziari sono ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati**);

a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica).

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a determinate tipologie di clienti e prodotti che presentano un **basso rischio di riciclaggio**.

L'ADEGUATA VERIFICA "SEMPLIFICATA"



L'ADEGUATA VERIFICA "RAFFORZATA"


Applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (art. 28)

in presenza di un **rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, nonché in alcuni casi specifici:

- cliente non fisicamente presente
- conti di corrispondenza
- PEP (persone politicamente esposte)*


Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato cariche pubbliche individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico al DLgs. 231/2007

L'ADEGUATA VERIFICA "RAFFORZATA"




NO ALL' ADEGUATA VERIFICA "RAFFORZATA"

Cliente non fisicamente presente... ma




SI ALL'ADEGUATA VERIFICA "RAFFORZATA"

se Cliente non fisicamente presente



L'ADEGUATA VERIFICA "RAFFORZATA"

PEP (Persone politicamente esposte)



LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il **Fascicolo della Clientela** dovrà contenere:

- **fotocopia documento di riconoscimento** valido alla data dell'identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome)
- fotocopia **codice fiscale**
- fotocopia **partita IVA**
- **visura camerale** (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza).
- Verbale CdA di nomina
- **Scheda per l'adeguata verifica della clientela (Novità 2011)**
- dichiarazione del cliente in cui **evidenzia se agisce per proprio conto o per conto di altri** dei quali deve fornire le generalità

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il **Fascicolo della Clientela** dovrà contenere:

- **documentazione** in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare **obblighi semplificati** di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- eventuale **attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi)**
- copia del **mandato professionale** (in caso di conferimento verbale dell'incarico, è consigliabile l'accettazione scritta per individuare la data d'inizio e l'oggetto della prestazione professionale)
- **dichiarazione** da parte del cliente sul **titolare effettivo** dell'operazione e indicazione dei suoi dati

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il **Fascicolo della Clientela** dovrà contenere:

- eventuale **ulteriore documentazione** richiesta dal professionista per individuare il **titolare effettivo**
- **dichiarazione** da parte del cliente sullo **scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione** per la quale è chiesta la prestazione professionale
- se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui **mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione** o istaurare l'attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
- **documenti delle prestazioni professionali svolte,**
- eventuali brevi **appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente,** e su comportamenti anomali del cliente

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il **Fascicolo della Clientela** dovrà contenere:

- **documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione** (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all'incarico, cessazione partita iva, ecc.)
- eventuale risultato della **verifica in merito all'inserimento del cliente nella c.d. "black list"**
- eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo **svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso**
- Ogni **altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare** ai fini della normativa antiriciclaggio

Tempi di conservazione dei dati e documenti

10 anni dalla fine della prestazione

FASCICOLO INFORMATICO

**Art. 16 co. 12
DL 29.11.2008 n. 185_**

Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo modalità informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti).

Il professionista deve apporre **la firma digitale** e la data certa, con **marca temporale per conferire validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari al documento** conservato mediante modalità informatiche

IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE (ART. 19 CO. 1 LETT.C)

Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto

Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente

Avendo riguardo all'origine dei fondi

Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute

OBBLIGO DI ASTENSIONE



Art. 23

- Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare un rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali.
- Se il rapporto era già in essere anteriormente all'obbligo di effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà **rinunciare a proseguire l'incarico** .

Permane l'obbligo di segnalazione

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Nuovo co.1-bis art. 23 DLgs. 231/2007

Ai sensi dell'art. 27 co. 1 lett. i) DLgs. 141/2010,
come sostituito dall'art. 18 co. 1 DLgs. 169/2012.

Effetti ad oggi sospesi per le banche

NOVITÀ!
a partire dal 17.10.2012

- Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, **i professionisti restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico** su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.
- Il **trasferimento dei fondi** è accompagnato da un **messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela** stabiliti dall'art. 18 del DLgs. 231/2007

SANZIONI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- I professionisti **sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura** prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- L'**art. 55 co. 2 DLgs. 231/2007** introduce una specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale in capo all'esecutore dell'operazione che non fornisca o falsifichi dette informazioni: **arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.**

SANZIONI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

Art. 56 co. 1

Sanzioni nel caso di **non esecuzione dell'adeguata verifica secondo i dettami** delle rispettive autorità di vigilanza

da **10.000**
a **200.000** euro

per intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria e per le società di revisione

SANZIONI PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

Nel caso di mancata esecuzione dell'adeguata verifica e mancata conservazione del fascicolo

Unica sanzione prevista: mancata identificazione (art. 55 co. 1).

Non si applica se si è attivato l'archivio antiriciclaggio


NESSUNA SANZIONE !!!!

per i professionisti e revisori contabili (persone fisiche)

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

(Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di attuazione delle nuove regole per le registrazioni dei professionisti previsto dall'art. 38 DLgs. 231/2007)

L'ARCHIVIO UNICO



Tutti i dati relativi alla clientela dovranno essere inseriti in un **archivio unico informatico (AUI) o cartaceo**

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

- Deve essere tenuto **secondo *standards* tecnici** stabiliti dall'**UIC**
- La tenuta e la gestione dell'archivio **possono essere affidati a terzi** purché sia assicurato al professionista l'accesso immediato e diretto all'archivio medesimo
- Resta ferma la **responsabilità del professionista** per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ARCHIVIO UNICO CARTACEO

- Consiste in un registro, **numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista** o di un collaboratore o dipendente, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, **del numero delle pagine di cui è composto il registro medesimo e l'opposizione delle firme delle suddette persone**
- L'autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto

ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI


DECORRENZA

**Dottori commercialisti, avvocati,
consulenti del lavoro, notai, revisori**



dal 22 aprile 2006

Tributaristi e CED



dal 25 maggio 2007

ENTRO QUANDO



entro il 22 aprile 2007

DLgs. 141/2006



entro il 25 maggio 2008

DM 60/2007

DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI

**CHIARIMENTI UIC
24.2.2006**

**Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili
o di quaderno ad anelli**

TEMPI E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Attenzione


Art.36 co.3 DLgs. 231/2007

Le informazioni devono essere registrate entro 30 giorni.


Tale termine decorre dal compimento dell'operazione, ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva delle ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.

I dati e la documentazione acquisita devono essere **conservati per 10 anni** allo scopo di consentire eventuali indagini da parte della UIF ed autorità competenti.


TERMINI DI REGISTRAZIONE



Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate ma solo quelle “tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata



decorrono tempestivamente
e comunque non oltre il 30° giorno successivo



- al compimento dell’operazione,
- ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo
- ovvero all’accettazione dell’incarico professionale;
- all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
- o al termine della prestazione professionale

Attenzione!

TEMPI DI REGISTRAZIONE


Tribunale di CHIETI

Sentenza n. 126 del 13 settembre 2008


I dati dei clienti vanno annotati in archivio unico entro 30 giorni dal termine della prestazione e non più entro i 30 giorni successivi alla identificazione.

Non costituisce reato la mancata identificazione di un rapporto ancora in essere al momento in cui si procede alla verifica da parte della G. di F.


RISPOSTE MEF 20/5/2010

Termini di registrazione

La norma del co. 1-*bis* dell'art. 38 è tassativa




Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere **tempestiva** e la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.




Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilità, **i 30 giorni decorrono dall'accettazione dell'incarico**, così come giustamente ritenuto dal CNDCEC.

RISPOSTE MEF 20/5/2010 Conferma Mef gennaio 2012


I dati attinenti al titolare effettivo dovrebbero essere registrati in archivio unico anche dai professionisti ai sensi dell'art. 36 DLgs. 231/2007 richiamato dall'art. 38.



Tale obbligo, in assenza delle disposizioni applicative enunciate dal co. 7 dell'art. 38:



Deve ancora essere eseguito secondo le disposizioni contenute nel provv. n. 141/2006 che, tuttavia, non conteneva indicazioni in ordine alla modalità di registrazione del titolare effettivo (come chiarito dal MEF, con nota n. 125367 del 19.12.2007)



Quindi il professionista è comunque tenuto ad identificare l'eventuale titolare effettivo ed a verificarne l'identità ma tali informazioni non saranno registrate nell'archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

- Deve essere tenuto **secondo *standards* tecnici** stabiliti dall'**UIC**
- La tenuta e la gestione dell'archivio **possono essere affidati a terzi** purché sia assicurato al professionista l'accesso immediato e diretto all'archivio medesimo
- Resta ferma la **responsabilità del professionista** per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione


OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ARCHIVIO UNICO CARTACEO

- Consiste in un registro, **numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista** o di un collaboratore o dipendente, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, **del numero delle pagine di cui è composto il registro medesimo e l'opposizione delle firme delle suddette persone**
- L'autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto

INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO ANNUALE


RISPOSTA UIC 20 NOVEMBRE 2006



Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo determinato con tacito rinnovo (**es. tenuta di contabilità o consulenze su redazione bilancio**) non è richiesto un rinnovo di registrazione in archivio unico in quanto l'incarico non ha scadenza.

RISPOSTE MEF 20.5.2010

**REGISTRAZIONE degli F24:
non è più dovuta a seguito della decadenza della obbligazione
principale**




In quanto è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale (nuovo art. 12 DLgs. 231/2007).

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

ESEMPI

Ex praticante con partita IVA

- Negli studi professionali, spesso gli ex praticanti rimangono qualche mese/anno ancora a lavorare ma aprendo partita IVA professionale. I clienti sono del tutor il quale delega all'ex praticante alcune funzioni prevalentemente ricognitive e la mera esecuzione di incarichi (esempio tenuta di alcune contabilità), mentre il neo professionista è remunerato dallo studio.




- In questa situazione è sufficiente che l'archivio antiriciclaggio ed i relativi adempimenti vengano effettuati dal tutor considerando che è lui a gestire il rapporto col cliente.

CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA



Le **annotazioni** nell'AU, se cambiano i dati della clientela devono essere **aggiornate** integrando le informazioni precedenti conservando però traccia di queste ultime.

STUDI ASSOCIATI



Negli studi associati e società fra professionisti è ammissibile tenere un **unico archivio per tutto lo studio.**



In questi casi **deve essere individuato il professionista responsabile** per ciascun cliente.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO

Numero progressivo archivio			
Data identificazione			
Soggetto identificatore			
DATI DEL CLIENTE			
SOCIETÀ ED ENTI		PERSONA FISICA	
Denominazione		Cognome e nome	
Natura giuridica		Luogo e data di nascita	
Codice fiscale		Codice fiscale	
Partita IVA		Partita IVA (eventuale)	
Sede legale		Indirizzo	
Legale Rappresentante:			
Cognome e nome			
Luogo e data di nascita			
Codice Fiscale			
Indirizzo			

SCHEMA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO

ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE


Tipo	
Autorità che ne ha disposto il rilascio	
Numero	
Luogo e data di rilascio	
Indirizzo	

PRESTAZIONE FORNITA

Descrizione	Valore (se conosciuto)
	€
	€

RISPOSTE MEF 20.5.2010


**Passaggio dall'archivio CARTACEO
all'archivio INFORMATICO**



Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo
(per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche)




Fissare una data di passaggio
per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell'archivio informatico



Reinserire nel software
al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso
(es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico.

RISPOSTE MEF 20.5.2010

Cambio software dell'archivio INFORMATICO



Il professionista dovrà conservare il vecchio software
per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche,



Fissare una data di passaggio
per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software
e tutte quelle successive sul nuovo software



Reinserire nel nuovo software
al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corso”
(es. tenuta contabilità) alla data di cambio.

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

Registro della clientela

- In assenza delle disposizioni applicative, è valida la regola sancita dall'art. 38 co. 4 DLgs. 231/2007 ai sensi del quale i dati registrati nel registro della clientela sono resi disponibili **entro tre giorni dalla richiesta**, anche nel caso di tenuta di un archivio cartaceo.
- Possibilità non contemplata per chi gestisce i dati a mezzo registro informatico.

SANZIONI

- l'omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell'archivio informatico o nel registro della clientela è punita con la **multa da 2.600 a 13.000 euro**;
- l'omessa istituzione del registro della clientela o dell'archivio informatico è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.**

CONCORSO FORMALE – REATO CONTINUATO

Attenzione

Art. 81 Codice Penale

«È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima di legge»

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Nuove regole

DISPOSIZIONE NON ANCORA IN VIGORE

REGISTRAZIONE - NUOVE REGOLE

Attenzione

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE PER I PROFESSIONISTI (art. 38 co.7 DLgs. 231/2007)

In attesa di emanazione di disposizioni applicative da parte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali... vale decreto UIC 24.2.2006 (istruzioni per professionisti).

I DATI DA REGISTRARE IN ARCHIVIO

Rapporti continuativi e prestazioni professionali

- a data di instaurazione del rapporto
- i dati identificativi del cliente e **del titolare effettivo**
- le generalità dei soggetti delegati a operare per conto del titolare del rapporto
- Il codice del rapporto (se previsto)

I DATI DA REGISTRARE IN ARCHIVIO

Operazioni di importo pari o eccedente i 15.000 euro

(anche se operazioni
tra di loro collegate per
realizzare una
operazione frazionata)

- la data dell'operazione
- la causale
- l'importo dell'operazione
- la tipologia dell'operazione
- i mezzi di pagamento utilizzati
- i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione
- i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera

REGISTRO DELLA CLIENTELA

Per i professionisti sarà ammissibile **sostituire l'Archivio Unico o l'Archivio informatico** acquisendo, registrando e conservando le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli oneri antiriciclaggio in **un registro della clientela (cartaceo) e nel fascicolo relativo a ciascun cliente** in cui, oltre alla documentazione dovranno essere inseriti tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata verifica della clientela.

REGISTRO DELLA CLIENTELA

Attenzione

Chi opererà per il registro della clientela potrà:

- registrare nel registro cartaceo i soli dati identificativi del cliente
- conservare tutte le ulteriori informazioni (ai fini dell'analisi del rischio e della verifica della clientela) in appositi fascicoli relativi a ciascun cliente.

ANTIRICICLAGGIO

Sindaci e revisori

Fonti normative:

DLgs 231/2007 artt.13/36/37/38/41/49/51

Prassi: Linee guida CNDCEC (agg. 2011)

Circolare 16/IR 2010 Istituto di ricerca CNDCEC

Documento di ricerca Assirevi n. 147/2010

FONTE NORMATIVA

Art. 13 e 16 DLgs 231/2007

Art. 52 DLgs. 231/2007

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:

SI

SI

NO


**Revisore unico
iscritto nel registro
dei revisori contabili**

**Società di
revisione iscritte
all'albo CONSOB**

**Organi di controllo
endosocietario**

COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE

I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto di cui all'art. 52, **sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela.**



Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Obbligo di effettuare comunicazioni al Mef per infrazioni sull'uso del contante e titoli al portatore (ex art. 51 DLgs. 231/2007)



Obbligo di identificazione e registrazione




NO!

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

ESEMPI

Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali iscrivere nel registro la società decorrono:



dall'accettazione dell'incarico (*ex art. 38 co. 1-bis*).

AI FINI ANTIRICICLAGGIO CIASCUN REVISORE DOVRÀ PROVVEDERE:

**Linee guida adeguata
verifica CNDCEC**

- 1. Adeguata verifica società revisionata** (almeno una volta nel corso del triennio salvo ipotesi di modifica della compagine societaria), tenendo conto solo dei profili di rischio relativi al cliente;
- 2. Per il calcolo del livello di rischio si dovrà tenere conto esclusivamente della tabella “A” relativa al cliente** e non della tabella “B” relativa all’operazione;
- 3. Trascrivere i dati relativi ai rappresentanti legali** (ed eventualmente ai titolari effettivi) nell’archivio unico.

CIRC. 15.3.2010 N. 16/IR

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione contabile sia un organo collegiale (ad esempio il collegio sindacale):



l'obbligo di adeguata verifica
graverà su ciascun sindaco-revisore
e non già sull'organo «collegio sindacale».

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI

1. Identificazione della persona fisica che agisce in nome e per conto della società cliente, da effettuarsi in persona e mediante riscontro in un **valido documento di identità**;
2. Verifica dei poteri di rappresentanza della persona fisica conferente l'incarico, mediante documenti ufficiali consegnati dal cliente oppure raccolti dalla società di revisione (ad esempio, visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
3. Verifica e raccolta dei predetti dati identificativi, nonché dei dati identificativi della società cliente, mediante riscontro in documentazione come sopra.

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

ESEMPI

Collegio sindacale e comunicazioni di cui all'art. 51 DLgs 231/2007

- Se la revisione contabile della società è svolta dal collegio sindacale, le **comunicazioni di irregolarità in contanti devono essere eseguite dal collegio per tramite del presidente che esprime la volontà del collegio.**
- Il sindaco che intenda esprimere il proprio dissenso, ha il diritto di farlo e ha il **diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso**, indicandone i relativi motivi oltre ad avere facoltà di riferire agli organi aziendali la propria opinione difforme rispetto a quella della maggioranza dei componenti del collegio sindacale.
- Il **sindaco di minoranza, che metta a verbale la volontà di effettuare la comunicazione e di non averla potuta effettuare per l'opposta volontà della maggioranza non potrà essere suscettibile di sanzione.**

PARAMETRI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO

NON APPLICABILI ALL'INCARICO DI REVISIONE:



Documento di ricerca
ASSIREVI n. 147/2010

- tipologia di prestazione** professionale: ha sempre il medesimo carattere di verifica contabile di fatti già accaduti,
- modalità di svolgimento** della prestazione: i servizi professionali resi dalla società di revisione non si prestano a differenti modalità di svolgimento (PRINCIPI DI REVISIONE), non modificabili per accordo delle parti.
- ammontare**: il valore dell'oggetto della prestazione professionale di revisione contabile è sempre non determinabile;
- durata** della prestazione professionale: non può assumere alcuna valenza ai fini della valutazione del rischio, poiché nella revisione contabile "obbligatoria", la durata e la successione tra revisori è stabilita dalla legge.

ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO

- ❑ Una società edile sotto forma di spa con sede a Roma conferisce l'incarico di revisione legale al collegio sindacale.
- ❑ La società è costituita da tre soci (3 persone fisiche) di storica conoscenza per il revisore.
- ❑ Le quote sono 51 ad un socio, 29 % ad un altro, 20% al terzo socio.
- ❑ L'amministratore unico è relativamente collaborativo, e disponibile a fornire tutte le informazioni richieste.

ESEMPIO

TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE

a.1 Natura giuridica	3	Struttura a medio profilo di rischio poiché la società pur non avendo precedenti in ambito penalistico è a ristretta base azionaria (quindi tendenzialmente più soggetta a rischi di accordi illeciti fra soci)
a.2 Prevalente attività svolta	4	Settore a rischio medio/alto poiché non vi sono operazioni con mercati esteri ed i pagamenti avvengono usualmente tramite bonifico e assegno ma l'edilizia è settore in cui vi sono rischi piuttosto elevati di transazioni (riscossioni) in contanti.

ESEMPIO

TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE

a.3 Comportamento tenuto	3	Comportamento a medio rischio poiché l'amministratore unico, è soggetto relativamente collaborativo fornendo la maggior parte delle informazioni richieste
a.4 Area geografica di residenza	2	Zona a basso rischio poiché le operazioni sono localizzate in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO	12	

ESEMPIO
TABELLA C: RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO
AL TERRORISMO

TOTALE PUNTEGGIO A	12	Rischiosità del cliente
TOTALE PUNTEGGIO B	0	Rischiosità dell'operazione <u>NON DOVUTO</u>
TOTALE PUNTEGGIO complessivo C	12	Basso rischio (4-12) basso rischio (13-16) medio rischio (17-20) alto rischio

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

(ART. 49, 50, 51 DLGS. 231/2007)

L'EVOLUZIONE DELLE SOGLIE PER LE TRANSAZIONI IN CONTANTI

Fino al 29 aprile 2008	Ammessi solo <u>se non superiori</u> a € 12.500
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori a € 5.000
Dal 25 giugno 2008	Ammessi solo <u>se inferiori</u> a € 12.500
Dal 31 maggio 2010	Ammessi solo se inferiori a € 5.000
Dal 13 agosto 2011	Ammessi solo se inferiori a € 2.500
Dal 6 dicembre 2011 <i>Moratoria Sanzioni (*)</i>	Ammessi solo se inferiori a € 1.000 (art. 12 DL 6.12.2011 n. 201)

ART. 49 CO. 1 DLGS. 231/2007

- **È vietato il trasferimento di denaro contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, **quando il valore dell'operazione, oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.**
- Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.
- Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

ECCEZIONE ALLE REGOLE

NOVITÀ 2012

Deroga alla limitazione di trasferimento in denaro contante

(DL 2.3.2012 n.16, conv. L. 26.4.2012 n. 44)

Per i turisti stranieri (non residenti nè in Italia, nè in altro stato UE) sono ammessi acquisti di beni presso esercenti **attività di commercio al dettaglio e assimilati e agenzie viaggi e turismo** per acquisti di beni o prestazioni di servizi legati al turismo, **PARI O SUPERIORI ai 1.000 euro, ma entro i 15.000 euro.**

IL NEGOZIANTE DOVRÀ:

NOVITÀ 2012


1. **inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate comunicazione preventiva** di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, **segnalando il numero del proprio c/c** su cui effettuare i versamenti;
2. acquisire dal cliente **fotocopia passaporto** e autocertificazione che evidenzi la cittadinanza non italiana né degli stati della CE;
3. **depositare**, entro il primo giorno feriale successivo all’acquisto, **la somma incassata** fornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica;
4. **Comunicazione degli incassi oltre i mille euro** (per le operazioni a partire dal 26.4.12) all’Agenzia delle Entrate secondo modalità e termini da stabilirsi (art.3 co. 2-*bis* DL 16/2012, conv. con L. 26.4.2012 n. 44)

Provvedimento Agenzia Entrate del 2.7.2012:

modello aggiornato contenente gli estremi del conto corrente

TRACCIABILITÀ PER SOGGETTI PROTESTATI, PIGNORATI E FALLITI

- Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi
- É negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa l'apertura di un conto corrente.



A tali soggetti non resta che ricorrere alle
CARTE PREPAGATE

Conf. Risposta MEF del 15.1.2013 fornita ad Italia Oggi

Tali soggetti possono ricevere denaro al di sopra della soglia mediante bonifico e/o ricarica sulla propria carta prepagata.

SITUAZIONE DA MONITORARE
(art. 49 DLgs. 231/2007)

VALORE DA TRASFERIRE

**“COMPLESSIVAMENTE” PARI
O SUPERIORE AI 1.000 euro**

SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

- Sono **vietati i trasferimenti in unica soluzione** di denaro e/o titoli al portatore per **importo superiore alla soglia** anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento

Ad esempio:

Denaro 400 euro


+

Titoli al portatore 600 euro

segue...

SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO PARERE N. 1504/95 (rich. Circ. 2/2012)

- Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, **sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili**, quelli relativi:



- A distinte ed autonome operazioni
- Alla medesima operazione, **quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa** (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la **conseguenza di preventivo accordo tra le parti** (ad es. pagamento rateale)

PARERE MEF 12.6.2008

FATTURA 30, 60, 90 GIORNI

**non costituisce violazione
all'art. 49 DLgs. 231/2007**


CONFERMA Circ. Mef 08/2010

In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato all'operazione, o frutto di una **ordinaria dilazione** di pagamento che scaturisce dal **preventivo accordo delle parti**.


**CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE
INFERIORE A 1.000 EURO**

PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE (SENT. 22/6/2010 N. 15103)

La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sotto soglia, riferiti ad un'unica operazione



**Nessun effetto
sulle rateizzazioni
contrattuali in contanti**
(ex DLgs.151/2009 di modifica del
DLgs. 231/2007)



**Sempre inibiti i pagamenti
sub-soglia plurimi e
ravvicinati, artificialmente
frazionati**

CONSIGLIO DI STATO
PARERE N. 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12.6.2008)

È potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

ART.51 CO.3 D.LGS 231/2007

Attenzione!

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art.41 DLgs. 231/2007) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF.

LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE

- Pagamenti fatture
- Finanziamenti fra soci e società
- Trasferimenti infragruppo fra diverse società
- Distribuzione utili da società a soci
- Pagamenti in contanti derivante da contratti
- Emissione di obbligazioni


RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

ESEMPI



Tenuta contabilità semplificata

Il commercialista delegato alla gestione di contabilità semplificata non potrà rilevare alcun pagamento in contanti sopra soglia, a meno che sulla fattura non sia indicato “ pagata in contanti”



non si genera alcuna responsabilità poiché non è dovuto alcun obbligo di effettuare richieste che esulino dalla documentazione necessaria per redigere la contabilità semplificata.

CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19.3.2012

ESEMPI

- **Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma supera i mille euro.**
- **Il passaggio di denaro oltre soglia fra coniugi è ammissibile solo se in regime di comunione legale.**
- **Ammessa la sottoscrizione di cambiali (pagherò) per importi eccedenti i mille euro** in quanto non si tratta di mezzi di pagamento ma di mera obbligazione, purché il pagamento non avvenga in contanti fra privati ma mediante sconto o incasso in banca.

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

ESEMPI

Prelevamento soci in snc:

I soci di una società di persone possono prelevare, durante l'anno, acconti di utili in rate mensili inferiori a 1.000 euro dalle casse della società.

Ad es. 12 rate da 800 € cadauna da parte di ciascuno dei due soci per tot. 19.200 €.

Cene di gruppo:

Il trasferimento tra colui che riceve le singole quote e il ristoratore che riceve il pagamento complessivo costituisce violazione dell'art.49.

Ad es. 50 commensali a 30 € a testa, il conto totale 1.500 € supera i 1.000 €, tuttavia, se ciascuno paga la propria quota per 30 € la procedura è del tutto legittima, ma se il ristoratore, emette una sola ricevuta per l'intero importo della comitiva, il pagamento in contanti è sanzionabile anche se ciascun commensale ha versato la sola propria quota di 30 € ma una sola persona si è preoccupata di raccogliere il totale e consegnarlo al ristoratore

LE SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI


NOVITÀ

I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI IN CONTANTI


Soggetti	Imponibile	Contributo integrativo	IVA 21%	Ritenuta 20%	Netto da incassare
Commercialista o Avvocato V/impresa	944	37,76 (4%)	206,17	188,80	999,13
Commercialista o avvocato V/privato	794	31,76 (4%)	173,41	---	999,17
Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/impresa	966	19,32 (2%)	206,92	193,20	999,04
Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/privato	810	16,20 (2%)	173,50	---	999,70
Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/impresa	952	38,08 (4%)	207,92	198,02	999,98
Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/privato	794	31,76 (4%)	173,41	----	999,17
impresa V/privato o altra Ditta	826	-----	173,46	----	999,46

RISPOSTE MEF 20/5/2010


Trasferimento contabilità da un professionista ad un altro



Nel trasferimento della contabilità nel proprio sistema informatico il professionista rileva movimenti in contanti **a partire da 1.000** euro per pagamento di fatture



Tali trasferimenti si sono verificati un anno prima rispetto alla presa d'atto del nuovo professionista



Il nuovo professionista è tenuto ad effettuare la comunicazione al MEF di cui all'art. 51 di cui al DLgs. 231/2007, entro 30 giorni, dalla notizia dell'infrazione alle disposizioni di cui all'art. 49 co. 1,5,6,7,12,13 e 14 e all'art. 50.


SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 51 CO. 2 DLGS. 231/2007)

... In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane Spa che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane Spa che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

PARERE MEF 28.6.2008

Attenzione!


I professionisti e i CED devono vigilare anche sugli
assegni



**in relazione ai loro compiti di servizio
e limitatamente alle loro attribuzioni
e attività**

MEF CON NOTA PROT. N. 281178 DELL'AGOSTO 2010

Non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento, **gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione** in quanto la soglia limite è riferibile a ciascun singolo assegno.



Es: Ammissibile pagare 4.500 euro con cinque assegni da 900 euro, trasferibili (liberi).

COMUNICAZIONI

ENTRO TRENTA GIORNI

Le comunicazioni dovranno essere effettuate



Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Segnalazione alla GdF:

NO a carico dei professionisti
(circ. Mef 3.10.2012)

DECRETO
MEF 17.11.2011



...alla **GdF** che in caso di elementi utili ai fini di accertamento, ne dà comunicazione all'**Agenzia delle Entrate**

(modifica all'art.51 DLgs. 231/2007 a seguito dell'art. 8 co.7 DL16/2012 conv. L. 26.4.2012 n.44)




Gli uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno **il compito di applicare le sanzioni** di cui all'art. 58 DLgs. 231/2007 (L. 14.9.2011 n. 148) **e di comunicare**...

COMUNICAZIONI

Attenzione!

Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del MEF (delegati alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 DLgs. 231/2007) **riguardano tutte le infrazioni ex art. 49**




anche quelle relative ad irregolarità di importo superiore a 250.000 euro, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi da comunicarsi direttamente al MEF.

COMUNICAZIONI

Attenzione!

Le **comunicazioni**, di cui all'art. 51 DLgs. 231/2007 possono essere **redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale**



In esse dovranno essere trascritte:

- le **generalità** del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno) commesso le infrazioni
- le **circostanze** in cui il segnalante, nell'ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività ha preso atto della irregolarità,
- il **nominativo** del segnalante ed i suoi riferimenti

IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE

Mittente: Dr.....

Via....., città.....Tel.....

Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato
Sede di.....

Oggetto: Comunicazioni di irregolarità
Transazioni in contanti
ex art. 49 d.lgs 231/2007

Ill.ma Ragioneria Territoriale,

Il sottoscritto il relazione alla propria attività di dottore commercialista è incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX.

In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n., del di euro 5.000 + Iva per totale euro 6.050 emessa dalla società XXX nei confronti della società ZZZ è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all'art. 49 co.1 del DLgs. 231/20+07.

Luogo.....Data.....


Distinti saluti

Dottor

COMUNICAZIONI

Attenzione!

**Le comunicazioni obbligatorie di cui
all'art. 51 DLgs. 231/2007**



Non sono assoggettate a criteri di riservatezza

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A:

MEF DECRETO 17.11.2011
e circolare MEF 30.11.2011 prot. 96224

NOVITÀ
2011

FIRENZE	Toscana	Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI
PERUGIA	Umbria	Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG
ROMA	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)	ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM
LATINA	Latina, Frosinone (zona sud)	Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A:

Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49)

Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51)

RTS	Ambiti territoriali
GENOVA	Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta
BOLOGNA	Emilia Romagna, Toscana, Umbria, (Marche)
ROMA	Lazio Sardegna, Abruzzo
NAPOLI	Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata
MILANO	Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
BARI	Puglia, Molise

NOVITÀ

circolare MEF 16.1.2012 n.2

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART. 49 DLGS. ANTIRICICLAGGIO

SANZIONI

L'omessa segnalazione delle infrazioni all'obbligo antiriciclaggio è punita in capo al professionista con **sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione**

(art. 58 co. 7 DLgs.231/2007)

OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART.49 DLGS. 231/2007

SANZIONI

L'infrazione dell'obbligo antiriciclaggio è **punita** in capo al cliente con **sanzione amministrativa dal 1% al 40%** dell'importo dell'operazione

(art.58 co.1 DLgs 231/2007)

DL 78/2010, CONV. L. 30.07.2010 N. 122 E
CIRC. MEF PROT. N. 281178 DELL'AGOSTO 2010

Attenzione

- **La sanzione non può comunque essere inferiore, nel minimo, all'importo di 3.000 euro**
- **Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%)**


Il limite minimo di 3.000 si applica sia a chi commette l'infrazione sia a chi non la comunica

(art. 58 co. 8 DLgs. 231/2007).

CIRC. MEF 2/2012


DECORRENZA

Vecchie sanzioni: per irregolarità
commesse entro il



15 giugno 2010

Nuove sanzioni (ivi compresa la
minima da 3.000 euro): per
irregolarità commesse dal



16 giugno 2010

DL 78/2010, CONV. L. 30.07.2010 N. 122 E
CIRC. MEF PROT. N. 281178 DELL'AGOSTO 2010

Attenzione

Il nuovo **minimo di 3.000 euro** delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli **strumenti di pagamento anonimi**.

RISPOSTE MEF 20.5.2010


L'articolo 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori **a 1.000 euro**, effettuato tra soggetti diversi



La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, **è a carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento** della somma in contanti superiore alla soglia, **sia del soggetto che l'ha acquisita.**




L'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, **sussiste a carico di entrambi i professionisti.**




Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato

OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO (L. 24.11.1981 N. 689)

CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO



È ammesso ricorso al tribunale entro 30 giorni
dalla sua notificazione



Se il ricorso è proposto oltre il termine previsto, il tribunale ne
dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per
cassazione

OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI
(ART. 60 CO. 2 DLGS. 231/2007 CHE RICHIAMA
L'ART. 16 L. 689/81)

Se il pagamento avviene **entro 60 giorni dalla contestazione** prevede la possibilità di pagare l'importo minore fra:

A. 1/3 del massimo della sanzione edittale

B. Il doppio del minimo

OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (ART. 60 CO. 2 DLGS. 231/2007)

- 1. Ammessa per coloro che eseguono il pagamento o lo ricevono** (per importi inferiori ai 250.000 euro)
- 2. Non ammessa per il professionista che omette la comunicazione nell'infrazione**

OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA (ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO)

Attenzione

Circ. MEF prot. n. 281178 dell'agosto 2010_

L'oblazione evita il minimo sanzionatorio


Per importi fino a 50.000 euro è possibile **non applicare il minimo di 3.000, ma solo il 2% dell'importo**

Per importi superiori a 50.000 euro è possibile non applicare **sia il minimo di 3.000, che il minimo del 5% (o il suo doppio)**, basta sempre il solo 2% dell'importo

PROCEDURE E PRESCRIZIONE

Art. 60 DLgs. 231/2007 e art. 28 L. 689/1981

LA UIF, le autorità di vigilanza, la G.d.F. e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, **le violazioni** indicate agli artt. 57 e 58 e provvedono alla contestazione



Le Ragionerie Territoriali dello Stato provvedono all'irrogazione delle sanzioni

Termine quinquennale



Il diritto dello Stato alla riscossione della sanzione pecuniaria si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione.

